DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1987

che modifica la decisione 78/476/CEE del Consiglio relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi

(87/147/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE [2],

vista la decisione 78/476/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi [3], modificata da ultimo dalla decisione 86/528/CEE [4], in particolare l'articolo 2,

considerando che il Consiglio, con decisione 78/476/CEE, ha constatato che in controlli ufficiali delle selezioni conservatrici effettuati in alcuni paesi terzi per determinate specie offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri;

considerando che l'equivalenza è limitata a due specie per quanto concerne i controlli effettuati in Argentina;

considerando che nel frattempo è stato accertato che, per determinate altre specie, le selezioni conservatrici possono essere sottoposte a controlli ufficiali in Argentina;

considerando che l'esame delle condizioni in cui vengono eseguiti in Argentina i controlli ufficiali delle selezioni conservatrici per queste altre specie ha permesso di constatare che tali controlli offrono le stesse garanzie di quelli effettuati dagli Stati membri;

considerando che è quindi opportuno estendere a queste altre specie l'equivalenza concessa all'Argentina;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella colonna 4 del punto 6 ter dell'allegato della decisione 78/476/CEE, il testo attuale è sostituito dal testo seguente:

« Specie di piante agricole menzionate dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23.
(3) GU n. L 152 dell'8. 6. 1978, pag. 19.
(4) GU n. L 311 del 6. 11. 1986, pag. 27.